

RESTITUZIONE 90%. L'Agenzia Entrate rinuncia ai contenziosi. Berretta (Pd): «Premiato il nostro impegno in Parlamento»

Sisma '90, rimborsi vicini per i privati

**SALVINA MORINA
TONINO MORINA**

Buone notizie per i contribuenti siciliani colpiti dal sisma del 1990. Il rimborso del 90%, salvo sorprese, si avvicina per privati, dipendenti, pensionati e professionisti, che non saranno costretti a proseguire il contenzioso fino alla Cassazione. E' dal ministero dell'Economia e delle Finanze che arriva l'importante novità in merito alla restituzione del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992, dai contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa. A seguito di una interrogazione parlamentare, presentata dagli onorevoli Berretta e Causi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, solo per i contenziosi instaurati da contribuenti non esercenti attività di impresa, intende fornire adeguate istruzioni agli uffici per l'abbandono delle relative controversie e, di conseguenza, riconoscere il rimborso di quanto pagato in più rispetto al 10%.

«La rinuncia dell'Agenzia dell'Entrate ai contenziosi nei confronti dei contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del dicembre 1990 - sottolinea il deputato catanese del Pd, Giuseppe Berretta - è un risultato straordinario che premia il nostro impegno in Parlamento volto a tutelare al meglio, e con azioni concrete, la Sicilia e i siciliani. Un risultato che ci fa sperare bene, perché ripristina le condizioni di correttezza e torna a dare ai contribuenti diligenti, quelli che le tasse le pagano tutte e nei tempi giusti, la certezza che il fisco agisce in maniera giusta nei loro confronti».

Nessuna apertura, invece, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per le liti in corso che riguardano le imprese, che pertanto dovranno attendere ulteriori

chiarimenti, anche se avranno sentenze favorevoli della Cassazione. Questo per la ragione che sullo sconto del 90% sono stati fatti alcuni rilievi dalla Commissione europea, che si è riservata di avviare un procedimento di indagine formale per verificare se il beneficio del 90% è un aiuto di Stato incompatibile con le norme comunitarie. La stessa Commissione europea ha invitato le autorità italiane a comunicare se intendono continuare ad applicare tali misure o le sospendono in attesa che la Commissione decida in merito alla loro compatibilità.

Insomma, in attesa di stabilire se lo sconto del 90% è compatibile con le norme comunitarie, per le imprese, il rimborso in tempi brevi è più complicato. Infatti, nella risposta diramata l'altro ie-

ri, l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei predetti rilievi della Commissione europea, ritiene opportuno proseguire le liti che riguardano i dinieghi dei rimborsi e di opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Cassazione favorevoli alle imprese.

La risposta all'interrogazione parlamentare si è resa necessaria a seguito della sentenza 9577/2012 emessa nell'udienza del 17 aprile 2012, e depositata il 12 giugno 2012. Per la Cassazione, si tratta di un principio ormai consolidato ed è perciò inammissibile il ricorso proposto dalle Entrate che è stato deciso in Camera di Consiglio. Nella sentenza, la Suprema Corte richiama una precedente sentenza, la n. 20641 del 1° ottobre 2007, la quale ha stabilito che deve rite-

nersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale ad un decimo. In questa sentenza, si legge che «con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 ... a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto ...; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo». Negli stessi termini si è anche pronunciata, per la materia contributiva, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con le sentenze 11247/2010

e 11133/2010.

Di conseguenza, per la Cassazione, il rimborso del 90% spetta a tutti i contribuenti colpiti dal sisma del 1990, imprese comprese. Purtroppo, l'Agenzia delle Entrate, considerati i rilievi della Commissione europea, solo con riferimento alle liti instaurate da contribuenti diversi dalle imprese, intende fornire istruzioni agli uffici per l'abbandono delle relative controversie e, di conseguenza, il riconoscimento di quanto pagato in più rispetto al 10%. Insomma, i rimborsi si avvicinano per tutti i contribuenti che hanno instaurato il contenzioso o sono nei termini per farlo, dopo avere presentato l'istanza di rimborso entro il 1° marzo 2010 (decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso senza aver ricevuto un diniego dell'ufficio, ci sono ancora dieci anni di tempo per rivolgersi ai giudici), ma può diventare più complicato per le imprese, fatta salva l'ipotesi che la Commissione europea decida in tempi brevi che lo sconto del 90% è compatibile con le norme comunitarie.

D'altra parte, esistono imprese che, non avendo pagato nulla in relazione al triennio 1990-1992, hanno pagato solo il forfait del 10%. Per evidenti ragioni di parità di trattamento, sia della Costituzione italiana, sia delle norme comunitarie, non è pensabile che si possano punire le imprese che hanno pagato per intero o quasi, i tributi del triennio 1990-1992. Va anche detto che della confusione generata sui tributi del triennio 1990-1992 nessuna colpa può essere addebitata agli uffici delle Entrate. Essi, come i contribuenti, sono vittime delle scelte sbagliate del legislatore, a partire dallo sconto del 90% previsto a favore di chi non aveva pagato nulla, a danno dei contribuenti più diligenti che avevano pagato tutto.

RIOMARE-NOSTROMO, RISCHIO DI ECCESSIVA CONCENTRAZIONE

Faro Antitrust sul tonno in scatola

ROMA. Tonno in scatola nel mirino dell'Antitrust. Il faro dell'Autorità si è acceso sul controllo da parte della Riomare (gruppo Bolton) sulla Nostromo, paventando il rischio di eccessiva concentrazione, posizione dominante sui mercati e nei rapporti con la grande distribuzione, oltre a un possibile conseguenze aumento dei prezzi di prodotti di larghissimo consumo come il tonno e salmone in scatola.

In campo c'è la multinazionale Bolton (gli affari del gruppo spaziano a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentare, di pulizia, per la casa, fino a colle e cosmetici, tutti con brand stranoti), con l'acquisizione del 40% della spagnola Calvo, in Italia nota attraverso il marchio Nostromo. La famiglia Calvo continuerà a detenere il restante 60% della società impegnata prevalentemente nelle conserve ittiche. Nei supermercati Bolton è soprattutto nota attraverso marchi come Rio Mare, Palmera e

Alco e detiene una quota pari al 35-40% del mercato, a fronte del 10-15% in mano alla Calvo. Nel comparto delle conserve di salmone e altri prodotti ittici, Bolton - società a responsabilità limitata di diritto italiano, a capo dell'omonimo gruppo - primeggia con quote fino all'80%. La spagnola si ferma invece al 5%. Oltre confine Bolton detiene il marchio «Saupiquet», particolarmente noto in Francia e Germania.

«La titolarità di una serie di marchi estremamente noti in capo a Rio Mare, cui a seguito della concentrazione andrebbe ad aggiungersi Nostromo, costituisce un profilo da valutare in maniera approfondita rispetto agli effetti dell'operazione» rileva tra l'altro l'Authority, la cui istruttoria dovrà concludersi in 45 giorni. A fronte delle quote di mercato e dell'ulteriore ingresso di un marchio noto nel portafoglio di Bolton, «la concentrazione consentirebbe a quest'ultima di consolidare ulteriormente il proprio potere di mercato».